



N. 24.

## **Legge per la istituzione di Guardie Forestali.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 16 Settembre 1924:*

### **Art. 1.**

Dal Corpo dei Gendarmi sono distaccate due guardie forestali con lo speciale incarico:

- 1). di sorvegliare a che non siano commessi furti o danneggiamenti sulle piante, sulle cose seminate, sui raccolti pendenti e depositati sui campi;
- 2). di sorvegliare a che non avvengano usurpazioni di terreni o di confini a danno del pubblico Erario;
- 3). di far osservare le leggi emanate e da emanarsi in difesa del patrimonio forestale e in particolari per scopi idrogeologici, per combattere parassiti animali o vegetali sulla piantagione, per favorire il rimboschimento, per ottenere il consolidamento del terreno mediante inerbamento, per limitare o regolare l'esercizio del pascolo ecc.

### **Art. 2.**

Le guardie forestali sono militarizzate e considerate, per ogni effetto, pubblici ufficiali: Di conseguenza:

- 1). possono essere adibite a qualsiasi servizio di polizia:
- 2). debbono denunciare tutti i reati di azione pubblica:
- 3). sono assoggettati al Regolamento del corpo dei Gendarmi da cui saranno in particolare regolati e in quanto applicabili al Regolamento per le Milizie e al Regolamento di disciplina militare:
- 4). debbono, prima di assumere il servizio, prestare il giuramento indicato dall'art. 5 del Regolamento sul corpo dei Gendarmi:

Le guardie forestali dipenderanno - sia per la disciplina che per il servizio - direttamente dallo Ispettorato Politico.

Il Congresso Militare stabilirà la divisa che dovrà essere indossata dalle Guardie Forestali.

**Art. 3.**

La nomina delle Guardie Forestali sarà fatta dal Congresso di Stato in via d'incarico annuale rinnovabile a conferma dal Congresso stesso.

Le guardie avranno un compenso uguale a quello dei Gendarmi.

Potranno conseguire la nomina sia i Sammarinesi che gli esteri purchè siano, e per età e per salute, idonei al servizio e purchè siano incensurati e di buona condotta.

**Dato dalla Nostra Residenza il 16 Settembre 1924.**

I CAPITANI REGGENTI

Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi